

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2026, n. 752

Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Linee di indirizzo per il contenimento delle rese di uva per ettaro da applicarsi a tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia "rossi". Annualità 2026.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Competitività delle Filieri agroalimentari del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Avv. Francesco Paolicelli;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1397 del 07/10/2025;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 16/04/2025, che ha previsto una riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia "rossi", stabilendo nello specifico per i vini a IGP "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia" e "Murgia" una produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale pari a:
 - 14 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione del vitigno Primitivo;
 - 15 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione dei vitigni Susumaniello, Negramaro, Malvasia Nera e Aleatico;

stabilendo che le presenti misure, in virtù della loro natura di atto di indirizzo per il comparto vitivinicolo regionale, non costituiscono direttive vincolanti ed obbligatorie per i produttori;

2. di confermare che il percorso giuridico e amministrativo idoneo a stabilizzare le riduzioni delle rese per i vini a IGP pugliesi in assenza di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della

Legge 238/2016 per le medesime IGP, è rappresentato dalla modifica dei rispettivi disciplinari di produzione dei vini a IGP interessati;

3. di incaricare le costituite Associazioni dei viticoltori dei vini a IGP di provvedere al monitoraggio sulle produzioni, e di darne compiuta informazione alla competente struttura della Giunta regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Linee di indirizzo per il contenimento delle rese di uva per ettaro da applicarsi a tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia "rossi". Annualità 2026.

Visti:

- il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n.668/2014 e (UE) 2021/1236;
- il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. interno n. 0690637 del 22/12/2025 di attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di

qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 28/12/2005 di istituzione del Comitato vitivinicolo regionale, organo tecnico consultivo con il compito di formulare pareri, decisioni e mozioni in materia di sviluppo del settore, nonché di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale delle produzioni vitivinicole pugliesi, rinnovato con D.G.R. n. 902 del 16/06/2021 ed ampliato con DGR n. 1755 del 5/11/2021;

- le comunicazioni pervenute nel giugno 2024 dai Consorzi di Tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) "*Primitivo Gioia del Colle*", "*Primitivo di Manduria*", "*Castel del Monte*", "*Tavoliere*", "*Salice Salentino*", con le quali gli stessi hanno evidenziato all'amministrazione regionale la presa d'atto dell'Accordo di "Modifica dei disciplinari IGP" avente ad oggetto le rese di produzione e la condivisione del percorso intrapreso al fine di accrescere sia la qualità che la sostenibilità delle nostre produzioni;

- la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2025, n. 505 "Crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale. Riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari IGP per la tipologia "rossi". Annualità 2025. Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2024, n. 1207";

Viste, altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Premesso che:

- il comparto vitivinicolo regionale risente di una persistente e profonda crisi di mercato, caratterizzata da un marcato sbilanciamento tra la capacità produttiva e l'effettivo assorbimento commerciale, che ha generato un critico accumulo delle giacenze di cantina, concentrato in particolar modo sui vini rossi a Indicazione Geografica Protetta (IGP);
- tale eccedenza strutturale di prodotto invenduto espone la filiera regionale al rischio concreto di speculazioni al ribasso sui prezzi delle uve e del vino sfuso, minando la sostenibilità economica delle aziende viticole pugliesi;
- al fine di arginare tale crisi, la Regione Puglia ha intrapreso nelle precedenti campagne vitivinicole una decisa azione amministrativa di regolazione dell'offerta attraverso il contenimento delle rese massime per ettaro, dapprima con la D.G.R. 843 del 14/06/2023, successivamente con la deliberazione n. 1207 del 09/08/2024, e in ultimo con la deliberazione n. 505 del 16/04/2025;
- con nota del 15/05/2026 le organizzazioni professionali di categoria nonché i soggetti della filiera vitivinicola pugliese, hanno dichiarato di stare procedendo all'acquisizione delle firme necessarie alla modifica dei disciplinari dei vini a IGP pugliesi, e nelle more hanno formalmente richiesto all'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Avv. Francesco Paolicelli, di voler adottare un analogo provvedimento giuntale di riduzione delle rese per la campagna in corso, ritenendolo uno strumento utile a far fronte alle persistenti criticità strutturali di mercato del comparto;
- in data 08/06/2026 è stato convocato il Comitato consultivo vitivinicolo regionale che ha previsto la discussione sul seguente argomento "Riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari IGP per la tipologia "rossi";

Considerato che:

- l'attivazione delle misure ordinarie di regolazione dell'offerta previste dall'art. 39 della Legge n. 238/2016 presuppone la proposta formale di un Consorzio di tutela riconosciuto dotato della necessaria rappresentatività;
- per i vini a IGP pugliesi "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" non risultano attualmente costituiti ed operanti i relativi Consorzi di tutela;
- la modifica formale dei relativi disciplinari di produzione rappresenta l'unica strada giuridicamente e amministrativamente percorribile per rendere stabili e vincolanti i limiti di resa per tutti i produttori;

Considerato, inoltre:

- che, sebbene la filiera vitivinicola regionale abbia espresso la volontà di modificare i disciplinari dei vini a IGP riducendo le rese per ettaro al fine di adeguarle alle esigenze di mercato e tutelare i vitigni e i vini di pregio, l'ampia platea di produttori interessati, in particolare per IGP "Puglia", e la complessità delle procedure di modifica dei disciplinari dettate dalla normativa nazionale e comunitaria non hanno finora consentito il formale perfezionamento dell'iter per la campagna vendemmiale in corso;
- che nel corso della riunione del Comitato vitivinicolo, la filiera vitivinicola regionale ha espresso unanime consenso sulla necessità di confermare le misure di contenimento delle rese anche per la campagna 2026, ravvisando in esse l'unico strumento immediatamente percorribile per fronteggiare la crisi legata alle giacenze dei vini rossi e salvaguardare il valore economico delle produzioni regionali;
- che, nel medesimo contesto, è stato formalizzato il condiviso orientamento dell'Assessorato e della filiera volto a rafforzare le linee di indirizzo per la riduzione delle rese, in piena continuità con i provvedimenti già adottati dalla Regione Puglia nelle precedenti annualità, al fine di assicurare la certezza del quadro regolatorio ed evitare disorientamenti sul mercato;
- che tale strategia temporanea viene adottata nelle more dell'introduzione di misure strutturali finalizzate a rendere permanenti le riduzioni delle rese per i vini a IGP, attraverso la modifica dei relativi disciplinari di produzione e la costituzione di un apposito Consorzio di tutela, nel rispetto della normativa vigente;
- che l'intesa raggiunta in seno al Comitato ha confermato la congruità e l'equilibrio dei limiti produttivi massimi già definiti con la deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 16/04/2025, ritenendoli pienamente idonei anche per la campagna vendemmiale 2026;
- la necessità di contenere i volumi produttivi dei vini interessati per conseguire la stabilizzazione del mercato, attraverso un efficace riequilibrio tra domanda e offerta in linea con le attuali dinamiche commerciali;

Si rende pertanto necessaria l'adozione, da parte della Giunta regionale, di specifiche direttive per il contenimento delle rese dei vini rossi a IGP per la campagna vendemmiale 2026 che, nelle more del formale completamento delle modifiche dei disciplinari da parte delle associazioni competenti, fungano da indicazione operativa per i produttori, fissando le seguenti produzioni massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale:

- tonnellate 14 per la tipologia rosso con la specificazione del vitigno Primitivo;
- tonnellate 15 per la tipologia rosso con la specificazione dei vitigni Susumaniello, Negramaro, Malvasia Nera e Aleatico.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016

in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di approvare le linee di indirizzo relative al contenimento delle rese dei vini a IGP della Regione Puglia nella tipologia “rossi”, per far fronte alla crisi di mercato, ai sensi dell’art. 4, co. 4 della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 16/04/2025, che ha previsto una riduzione delle rese di uva per ettaro da applicarsi per tutti i disciplinari dei vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la tipologia “rossi”, stabilendo nello specifico per i vini a IGP “Puglia”, “Salento”, “Tarantino”, “Valle D’Itria”, “Daunia” e “Murgia” una produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell’ambito aziendale pari a:
 - 14 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione del vitigno Primitivo;
 - 15 tonnellate per la tipologia rosso con la specificazione dei vitigni Susumaniello, Negramaro, Malvasia Nera e Aleatico;stabilendo che le presenti misure, in virtù della loro natura di atto di indirizzo per il comparto vitivinicolo regionale, non costituiscono direttive vincolanti ed obbligatorie per i produttori;
2. di confermare che il percorso giuridico e amministrativo idoneo a stabilizzare le riduzioni delle rese per i vini a IGP pugliesi in assenza di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della Legge 238/2016 per le medesime IGP, è rappresentato dalla modifica dei rispettivi disciplinari di produzione dei vini a IGP interessati;
3. di incaricare le costituite Associazioni dei viticoltori dei vini a IGP di provvedere al monitoraggio sulle produzioni, e di darne compiuta informazione alla competente struttura della Giunta regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. n. 1397 del 07/10/2025.

IL DIRIGENTE della Sezione
“Competitività’ Delle Filiere Agroalimentari”
(Dott. Luigi Trotta)

firma



Luigi Trotta
08.06.2026 15:23:10 GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE del Dipartimento
"Agricoltura e Sviluppo Rurale"
(Prof. Gianluca NARDONE)

firma



GIANLUCA
NARDONE
08.06.2026
18:04:11
UTC

L'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Avv. Francesco Paolicelli

firma

Francesco
Paolicelli
09.06.2026
06:57:19
GMT+02:00

